

SCHEMA DI ACCORDO DI AMBITO METROPOLITANO

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO ED OSPITALITA' PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA

Premesso che:

- La violenza contro le donne, secondo la definizione adottata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa - Convenzione di Istanbul - entrata in vigore il 1° agosto 2014, è una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- l'importanza di tale Convenzione è determinata dal fatto che si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Considerato che:

- la maturata consapevolezza della gravità del fenomeno e delle ricadute sulla società ha consentito al quadro legislativo di arricchirsi negli ultimi anni di importanti strumenti normativi tesi a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere contro le donne;
- la maturata consapevolezza della gravità del fenomeno e delle ricadute sulla società ha consentito al quadro legislativo di arricchirsi negli ultimi anni di importanti strumenti normativi tesi a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere contro le donne;
- la citata Convenzione di Istanbul (articolo 7) chiede agli Stati l'adozione di *“politiche nazionali efficaci, globali e coordinate.”* A tal fine nel decreto legge n. 93 del 2013 (convertito con modificazioni nella Legge 119/2013) è stata inserita, all'articolo 5, una norma che prevede l'adozione di un *“Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”* ed individua, al comma 2, tra le dieci finalità del Piano:
 - il potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle vittime, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
 - la raccolta, aggiornata con cadenza almeno annuale, dei dati del

fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

- la promozione di specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;
- la definizione di un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

Rilevato che:

- la Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 6 del 27 giugno 2014, ha approvato la “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere” ed al Titolo V ha stabilito che, nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza;
- sempre con riferimento alla medesima legge la Regione ribadisce che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne.

Atteso che:

- la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”, modificata con le leggi regionali n. 15/2013 e n. 8/2014, all'art.13, comma 1, relativamente ai criteri di priorità da seguire nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni, prevede che gli Enti locali valutino “l'attitudine e le capacità operative delle Associazioni, considerando nel loro complesso:
 - l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui

deve essere svolta l'attività;

- il tipo e la qualità della formazione curata dall'Associazione;
 - la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'Ente pubblico.
- In particolare, l'art. 13, comma 2, della suddetta L.R. n. 34 del 2002, prevede che “qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse”, gli Enti locali “possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse”;
- L'art. 12, della citata L.R. n. 34 del 2002 e successive modifiche e integrazioni, consente agli enti locali di “erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse”.

Preso atto che:

- dal 1 gennaio 2015 è attiva la Città Metropolitana di Bologna, ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria. La Città Metropolitana rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico e coordina, nel rispetto delle singole autonomie, l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio;
- nel territorio metropolitano sono presenti molteplici associazioni che rivolgono la propria azione in favore delle donne per offrire loro sostegno e un'accoglienza adeguata, alcune storiche altre di più recente costituzione;
- con l'avvio della Città Metropolitana si intende realizzare un accordo che tenga insieme le esperienze precedenti consentendo al contempo di operare un passo avanti mettendo le basi per la creazione di un sistema di livello metropolitano di accoglienza e ospitalità per donne che hanno subito violenza articolato su tre livelli con l'ospitalità in pronta accoglienza, l'ospitalità in seconda accoglienza, la consulenza, l'ascolto e il sostegno;
- l'Accordo intende fare tesoro dell'esperienza pregressa di convenzioni attive con i due Centri Antiviolenza presenti sul territorio di Bologna (Casa delle Donne per non subire violenza) e su quello di Imola (Trama di Terre) cercando di fare sistema.

Avuto, infine, presente che:

- fin dal 1990 le attività svolte per conto del Comune di Bologna e della Provincia di

Bologna dal Gruppo di lavoro e ricerca sulla violenza alle donne, in seguito costituitosi in associazione “Casa delle donne per non subire violenza”, si sono consolidate, sviluppate e qualificate venendo a rappresentare un punto di riferimento certo e affidabile per le donne che si trovano in una condizione di violenza;

- nell'anno 2007 la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e tutti i Comuni dell'Area metropolitana, hanno stipulato un primo accordo attuativo e successivi protocolli operativi, prevedendo una durata triennale allo scopo di garantire un più efficace governo delle azioni finalizzate a sostenere le donne vittime di violenza e maltrattamenti e a costruire momenti di prevenzione nei confronti del fenomeno;
- nel 2010 è stato approvato un Accordo tra Provincia di Bologna, Comune di Bologna, comuni della provincia di Bologna – con esclusione dei comuni del Circondario Imolese - e l'associazione “Casa delle donne per non subire violenza”, di durata quinquennale, per la realizzazione, in ambito metropolitano, di attività e interventi d'accoglienza ed ospitalità per donne che hanno subito violenza. Le attività prestate da Casa delle Donne per non subire violenza e oggetto di convenzione hanno riguardato:
 - a) il funzionamento di un centro di accoglienza, in una sede diversa rispetto alle strutture residenziali;
 - b) la gestione di strutture residenziali che permettano di ospitare le donne e i loro bambini per sottrarsi dalla condizione di violenza;
- nel 2012 Casa delle Donne ha messo a disposizione CASA SAVE, una struttura per l'accoglienza in emergenza con accesso, prevalentemente, attraverso il PRIS, i cui costi di gestione sono stati coperti per due anni da un finanziamento nazionale del Dipartimento Pari Opportunità.

Rilevato altresì che:

- nel territorio del Circondario imolese da metà anni '90 sono stati attivati progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere anche attraverso la gestione di case rifugio messe a disposizione dal Consorzio Servizi Sociali di Imola e successivamente da ASP Circondario imolese. Dal 2012 è attiva una convenzione con l'Associazione Trama di Terre, centro antiviolenza per l'ospitalità e l'accoglienza di donne vittime di maltrattamento e violenza di genere nelle proprie strutture abitative e nelle case rifugio dalla stessa gestite;
- sul territorio metropolitano sono attive altre associazioni che gestiscono sportelli di ascolto, consulenza legale o psicologica, sostegno nei percorsi di aiuto rivolto a donne maltrattate o che hanno subito violenza e rispondono ai criteri di cui alla L.R. n. 6/2014 e/o a quelli individuati dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 27/11/2014. In particolare, prendendo quale criterio basilare l'essere inserite nella Mappatura del numero verde antiviolenza 1522 e gestire uno sportello di ascolto, consulenza e sostegno, nella città metropolitana sono presenti le associazioni: UDI,

SOS DONNA, MONDO DONNA con lo sportello CHIAMA chiAMA, PerLeDonne;

- fra il 2012 e il 2014, nell'ambito del Progetto INRETE “Istituzioni e Associazioni in rete contro la violenza alle donne” sono state sviluppate azioni per dare un contributo al potenziamento e all'interconnessione degli interventi di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, attuati in ambito territoriale metropolitano, e alla messa a punto di strumenti operativi per il miglioramento della loro qualità ed efficacia.

Constatato, pertanto, che:

- sul territorio metropolitano si è venuto delineando un complesso e competente sistema di sostegno ed accoglienza a donne che hanno subito violenza che si articola sostanzialmente su tre livelli: ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno.

Il rafforzamento di tale sistema è oggetto del presente accordo e tutte le parti si impegnano a collaborare per pervenire al conseguimento dei suoi obiettivi.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

L'accordo di ambito metropolitano riguarda il sistema di accoglienza a donne che hanno subito violenza e i tre livelli - ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno – nei quali si articola.

Il presente accordo ha inoltre lo scopo di:

- rafforzare il sistema che fornisce accoglienza e sostegno alle donne che hanno subito maltrattamenti o che, a causa di violenza, debbono abbandonare la propria residenza da sole o con figli minorenni;
- sviluppare nella comunità locale una maggiore sensibilità nei confronti della violenza di genere;
- potenziare la messa in rete delle diverse realtà coinvolte a livello metropolitano.

Art. 2 - Sistema di accoglienza e ospitalità

Il sistema di accoglienza e ospitalità nel territorio della città metropolitana si articola in:

2.1 - ospitalità in pronta accoglienza – è rivolta alle donne con o senza figli, che subiscono violenza intra o extrafamiliare e necessitano di una pronta ospitalità.

Accesso: attivo 24 ore al giorno; avviene su richiesta del Pris metropolitano e dei Servizi Sociali Territoriali dei Distretti del territorio metropolitano;

Durata dell'accoglienza: fino ad un mese, prorogabile in casi particolari e previo accordo tra l'ente gestore ed il Servizio;

Strutture: l'ospitalità in pronta accoglienza è data all'interno di strutture preposte allo scopo, per un numero di posti pari a 11 (9 Casa Donne e 2 Trama di Terre)

2.2 - ospitalità in casa rifugio - è rivolta a donne con o senza figli che hanno necessità di

un luogo sicuro, protetto, accogliente e tranquillo, in cui intraprendere un percorso di uscita dalla violenza e ricostruire la propria autonomia, con la possibilità di ricevere sostegno nella scelta di allontanarsi dalla violenza e nell'attivare i canali necessari per realizzare il proprio progetto.

Accesso: può avvenire dopo un periodo di ospitalità in pronta accoglienza, su richiesta dei Servizi Sociali Territoriali responsabili del caso. Qualora la donna stabilisca il contatto direttamente con i gestori delle strutture richiedendo l'accoglienza, la segnalazione della sua presenza verrà inoltrata al Servizio Sociale Territoriale, a meno che non sia fatto esplicito divieto dalla diretta interessata;

Durata dell'accoglienza: da sei a otto mesi;

Strutture: L'ospitalità in case rifugio è data all'interno di strutture preposte allo scopo, per un numero di posti pari a 25 (21 Casa Donne e 4 Trama di Terre)

2.3 - consulenza, ascolto e sostegno - rivolta a donne maggiorenni, maltrattate nel proprio contesto familiare o minacciate di violenza, con l'obiettivo di proporre uno spazio riservato e competente in cui poter esprimere vissuti, raccontare l'esperienza e definire un percorso e una strategia per uscire dalla violenza, nel rispetto dell'autonomia e delle scelte decisionali della donna. La prima attività che viene svolta pertanto è quella dell'ascolto, della consulenza, dell'orientamento e può distinguersi come l'attività di uno "sportello specializzato", all'interno della rete dei servizi offerti dal territorio metropolitano, rivolto alle donne minacciate o che hanno subito violenza, con l'obiettivo di far emergere il fenomeno. La consulenza e l'orientamento servono a fornire alle donne informazioni sui servizi sociali e sanitari e sulle altre risorse presenti sul territorio.

Il supporto viene offerto loro per affiancarle nel percorso decisionale e favorire il contatto con i servizi disponibili sul territorio (servizi sociali e sanitari, forze dell'ordine, studi legali, associazionismo, altri).

Art. 3 - Impegni delle parti pubbliche

Le parti convergono di collaborare insieme per assicurare alla comunità locale, attività ed interventi di pubblica utilità in favore delle donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica per offrire loro ascolto, sostegno e un'accoglienza adeguata.

Le parti si impegnano a favorire la realizzazione del sistema di accoglienza e di ospitalità e l'integrazione di servizi ed il raccordo di azioni nell'ambito dell'area vasta, per fornire risposta al fabbisogno dell'intera città metropolitana.

Le parti pubbliche concorrono alla realizzazione del sistema mettendo a disposizione risorse strutturali e finanziarie come specificato al seguente punto 4).

Le parti pubbliche promuovono il monitoraggio delle azioni del sistema di accoglienza, ospitalità e ascolto e, in collaborazione con le associazioni di cui al punto 5), valutano l'efficacia degli interventi.

Art. 4 - Risorse strutturali e finanziarie

Le parti pubbliche e private, sottoscrittrici dell'Accordo, mettono a disposizione risorse

strutturali e finanziarie adeguate a gestire il sistema di accoglienza e ospitalità a donne che hanno subito violenza, così come indicato all'art. 2.

4.1 – Strutture

La Città Metropolitana assume a proprio carico la concessione in comodato gratuito all'Associazione Casa delle Donne di tre unità abitative già concesse dall'ex Provincia di Bologna.

Il Comune di Bologna assume a proprio carico la concessione in comodato gratuito all'Associazione Casa delle Donne di un appartamento.

L'Associazione Casa delle donne mette a disposizione un appartamento di proprietà, denominato "Casa SAVE", per il servizio di ospitalità in pronta accoglienza, per n. 9 posti.

L'Associazione Trama di Terre mette a disposizione un appartamento denominato "Casa Girasola" per il servizio di ospitalità in pronta accoglienza, per n. 2 posti.

Complessivamente i posti di ospitalità in pronta accoglienza sono [11] e quelli di ospitalità in casa rifugio sono [25].

4.2 – Risorse finanziarie

I Comuni della Città Metropolitana di Bologna erogano un contributo economico annuale alle Associazioni che garantiscono i tre livelli di attività, previste dal presente accordo: ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno.

Il contributo, calcolato in proporzione ai residenti censiti in ciascun Comune del territorio metropolitano alla data del Censimento 2011, e pari a € 0,10 per ogni residente, è ripartito per aggregazioni territoriali, così come individuate nei distretti socio-sanitari e culturali del territorio metropolitano:

DISTRETTO	(0,10 X abitante)	Associazione beneficiaria
BOLOGNA	37.134,00	CASA DELLE DONNE
CASALECCHIO DI RENO	11.307,00	CASA DELLE DONNE
IMOLA	13.017,00	TRAMA DI TERRE
PIANURA EST	15.426,00	CASA DELLE DONNE
PIANURA OVEST	8.090,00	CASA DELLE DONNE
PORRETTA TERME	5.156,00	CASA DELLE DONNE
SAN LAZZARO DI SAVENA	7.494,00	CASA DELLE DONNE
Totale	97.624,00	

Ciascun Ente capofila di Distretto socio-sanitario, collettore delle risorse trasferite dai singoli Comuni, eroga annualmente, con proprio provvedimento, l'importo indicato. Per il Distretto Imola il collettore delle risorse è il Nuovo Circondario Imolese che provvederà all'erogazione per l'importo indicato.

Inoltre, il Comune di Bologna ed il Comune di Imola, previa verifica annuale e sulla base delle risorse effettivamente disponibili in relazione all'attribuzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnato e concesso ai Comuni sedi di Centri anti violenza e Case rifugio, come da DGR 1708/2014, provvedono al riparto delle risorse ricevute in favore delle Associazioni beneficiarie censite sul territorio metropolitano e che rispondono ai requisiti previsti dalla L.R. n. 6/2014 e/o a quelli individuati dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 27/11/2014.

In fase di prima attuazione, la ripartizione dei fondi fra le associazioni tiene conto dei parametri di distribuzione già adottati dalla Regione nel proprio atto DGR 1708/2014 di trasferimento fondi ai Comuni:

A) riparto in proporzione ai posti letto;

B) riparto in proporzione alle ore di apertura dei centri anti violenza.

A)

Ente erogatore	Associazione beneficiaria	Importo di prima attuazione
COMUNE DI BOLOGNA	CASA DELLE DONNE	75.460,64
COMUNE DI IMOA	TRAMA DI TERRE	17.661,00

B)

Della quota regionale prevista, si stabilisce di destinare il 90% alle Associazioni che garantiscono i tre livelli di attività del presente accordo (Casa delle donne per non subire violenza; Trama di Terre) ed il 10% alle associazioni che garantiscono il solo livello di consulenza, ascolto e sostegno (UDI-Unione Donne in Italia; Mondo Donna - SPORTELLO Chiama Chi Ama-; SOS Donna; Per le donne):

Ente erogatore	Associazione beneficiaria	Importo di prima attuazione
COMUNE DI BOLOGNA	CASA DELLE DONNE	105,870,44
COMUNE DI IMOLA	TRAMA DI TERRE	17.625,22
COMUNE DI BOLOGNA	UDI	3.921,00
COMUNE DI BOLOGNA	MONDO DONNA (SPORTELLO CHIAMA CHI AMA)	3.921,00
COMUNE DI BOLOGNA	SOS DONNA	3.921,00

COMUNE DI IMOLA	PERLEDONNE	1.958,00
-----------------	------------	----------

Art. 5 - Impegni delle Associazioni

Le Associazioni concorrono a garantire la gestione del sistema di accoglienza a donne che hanno subito violenza.

Le Associazioni “Casa delle Donne per non subire violenza” e “Trama di Terre” assicurano l'ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno.

Le associazioni “UDI”, “Mondo Donna”, “SOS Donna” e “PerLeDonne” assicurano consulenza, ascolto e sostegno.

Le Associazioni si impegnano ad attuare quanto previsto al precedente art.2, anche con proprie risorse, avvalendosi di propri dipendenti, di consulenti e di volontarie. Per tutto il personale dipendente, le associazioni garantiscono il rispetto delle norme contrattuali, previdenziali e di tutela del lavoro e l'impiego di risorse professionali con una formazione di base adeguata ed un aggiornamento specifico qualitativamente elevato.

Le Associazioni si impegnano a provvedere alla fornitura di arredi, attrezzature, manutenzioni, sostituzioni, e al mantenimento di condizioni di decoro, pulizia ed igiene di tutte le strutture assegnate.

Le Associazioni si impegnano inoltre a:

- partecipare in maniera continuativa ed attiva ai tavoli tecnici di coordinamento, di programmazione e verifica che gli Enti locali promuovono al fine di coordinare e qualificare le iniziative di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- fornire ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività e sui dati del servizio prestato, specificando il Comune di residenza delle utenti e, in forma aggregata, alcune caratteristiche (cittadinanza, età, tipo di violenza, ecc...);
- mettere in connessione il proprio sportello di accoglienza, orientamento, consulenza con gli sportelli sociali e con il PRIS in modo strutturato per consolidare le buone pratiche dando stabilità e continuità al lavoro in rete fra i diversi attori che agiscono sul territorio per dare sostegno alle donne che hanno subito violenza;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a corsi di aggiornamento, incontri ed iniziative organizzate dagli Enti locali del territorio su tematiche inerenti la violenza di genere contro le donne.

Le Associazioni assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo ed esonerano espressamente le parti pubbliche dalla responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività dalle stesse Associazioni promosse e gestite. A tal fine provvederanno a stipulare idonea polizza assicurativa con impresa di sicura affidabilità per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose.

Art.6 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza fissata al 31.12.2019.

Art. 7 - Spese

Eventuali spese ed oneri derivanti dalla registrazione del presente accordo, sono a carico della parte che ne richiede la registrazione stessa.

Art. 8 - Risoluzione dell'Accordo

Le parti convengono che, qualora le Associazioni sottoscrittrici dell'accordo, nel periodo di durata dello stesso:

- perdano i requisiti previsti dalla L.R. n. 6/2014 e/o a quelli individuati dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 27/11/2014;
- utilizzino le strutture messe a disposizione dagli enti locali per finalità diverse da quelle individuate dal presente accordo o svolgano attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità sociali;
- facciano subentrare terzi nei rapporti di cui al presente accordo;
- eseguano innovazioni, opere murarie o installazioni di nuovi impianti senza preventiva autorizzazione dell'ente locale proprietario;
- omettano di presentare la documentazione o venga meno l'accordo delle parti nell'attuazione di quanto stabilito agli articoli 2) e 4);

sarà facoltà della parte pubblica risolvere il presente Accordo con il soggetto inadempiente.

Art. 9 - Controversie

In caso di controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo che non si siano potute dirimere in via amministrativa, gli Enti sottoscrittori concordano di ricorrere al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri dei quali uno nominato dall'amministrazione che ha sollevato la controversia, uno dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

In caso di mancata risoluzione delle controversie nelle modalità indicate al precedente punto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art.10 - Norma transitoria

Nella prima annualità il presente Accordo ha carattere sperimentale.

Letto, approvato e sottoscritto,

Bologna,

Il Sindaco della Città Metropolitana di
Bologna

Il Sindaco del Comune di Bologna

Il Sindaco del Comune di Imola

Il Presidente dell'Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia
in qualità di Ente capofila del distretto
socio-sanitario di Casalecchio di Reno

Il Presidente dell'Unione Reno Galliera
in qualità di Ente capofila del distretto
socio-sanitario di Pianura Est

Il Presidente dell'Unione Terre d'Acqua
in qualità di Ente capofila del distretto
socio-sanitario di Pianura Ovest

Il Presidente dell'Unione dei Comuni
dell'Appennino bolognese in qualità
di Ente capofila del distretto
socio-sanitario di Porretta Terme

Il Sindaco del Comune di San Lazzaro
in qualità di Presidente del distretto
socio-sanitario di San Lazzaro di Savena

Il Presidente del Nuovo Circondario
Imolese

Casa delle Donne per non subire
violenza

Trama di Terre

UDI

Mondo Donna

SOS Donna

PerLeDonne
